

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

Costituzione, denominazione e durata

E' costituita l'Associazione denominata: *FARMACIEUNITE*.

L'Associazione avrà durata illimitata salvo il caso di scioglimento ai sensi dell'Articolo 28.

L'anno sociale decorre dal 01 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 2

Sede

L'Associazione ha sede sociale in Treviso. La Sede sociale può essere trasferita, con decisione dell'Assemblea, fatte salve le necessarie formalità di legge. Possono essere istituiti Uffici decentrati ai sensi del successivo Articolo 25.

Articolo 3

Scopi dell'Associazione

L'Associazione è apolitica ed apartitica, non ha fini di lucro e non può distribuire, neanche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione medesima, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Scopi dell'Associazione sono quelli di tutela dei diritti ed interessi materiali e morali dei soci ed offrire loro servizi.

In particolare l'Associazione dovrà:

1. rappresentare e tutelare gli associati nei confronti di altre organizzazioni, amministrazioni pubbliche e private, autorità governative, privati ecc.;
2. offrire assistenza e servizi agli associati in campo sindacale, commerciale, legale, fiscale ed in generale in ogni settore d'interesse della farmacia;
3. stabilire rapporti di reciproca collaborazione con associazioni affini, per la migliore utilizzazione del lavoro comune ed il più efficace conseguimento degli obbiettivi sociali e nelle questioni di interesse generale;
4. esercitare e promuovere le iniziative d'interesse comune dei soci;
5. compiere ed incoraggiare studi, pubblicazioni, conferenze, seminari inerenti al settore sanitario aperti anche a soggetti non facenti parte dell'Associazione;
6. raccogliere dati e notizie, anche in campo internazionale, che possano essere d'interesse per i soci;
7. perseguire tutte le iniziative utili per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di quanti prestino la propria attività nelle farmacie;
8. espletare le attività promozionali e pubblicitarie comuni alla categoria dei soci, anche mirate a diffondere l'immagine, la coscienza e l'apprezzamento dell'esercizio

- dell'attività di farmacia sul territorio;
9. rappresentare la categoria nelle trattative, nella firma di Accordi, convenzioni e contratti, compreso quello di lavoro del personale dipendente;
 10. corrispondere con gli Ordini dei farmacisti;
 11. aderire eventualmente ad organizzazioni nazionali ed estere;
 12. acquisire, con specifica delibera dell'Assemblea ordinaria, quote di altre società svolgenti attività a favore della generalità degli associati;
 13. svolgere, in genere, tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione persegue.

Il socio, con il semplice fatto dell'iscrizione all'Associazione, conferisce all'Associazione stessa ogni necessario potere e facoltà inerente gli scopi statutari e si obbliga ad accettarne le deliberazioni.

TITOLO II
SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4

Soci

I Soci dell'Associazione possono essere effettivi o aggregati.

Soci effettivi.

Sono soci effettivi le persone fisiche o giuridiche o gli Enti Titolari o concessionari o gestori anche in via provvisoria di farmacie pubbliche o private con sede in Italia, purché non aderenti ad altre associazioni sindacali di titolari di farmacie private, a meno che non abbiano già comunicato recesso da queste ultime.

Nei rapporti con l'Associazione, il socio effettivo viene poi considerato Urbano o Rurale, giusta la definizione di farmacia rurale ai sensi della L. 08 marzo 1968 n. 221, in relazione al tipo di farmacia della quale sia titolare o socio.

Qualora un socio effettivo sia contitolare (anche indirettamente) di più farmacie è considerato rurale se tutte le farmacie possedute abbiano il requisito della ruralità siccome stabilito *ex lege*.

Le società titolari o gestrici di farmacie pubbliche o private possono farsi rappresentare in seno all'Associazione dal proprio legale rappresentante o da uno dei direttori delle proprie farmacie delegato con atto scritto depositato nella sede dell'Associazione.

Analoga disposizione vale per le farmacie pubbliche gestite in forma di azienda speciale o di consorzi tra comuni, mentre le farmacie gestite in economia dai Comuni sono rappresentate dal Sindaco o dal direttore da questi delegato con atto scritto depositato presso la sede dell'Associazione.

I titolari privati possono conferire mandato di rappresentan-

za in seno all'Associazione ai propri coniugi, fratelli o figli che siano farmacisti ed esercitino nella farmacia del congiunto mandante, ovvero al direttore eventualmente nominato. Il mandato dovrà essere depositato nella sede dell'Associazione.

Soci aggregati.

Sono soci aggregati le persone fisiche o giuridiche non titolari di farmacia, ma comunque esercenti professioni sanitarie, appartenenti a categorie operanti in Italia ritenute, dall'Assemblea, compatibili con la categoria dei titolari o gestori di Farmacia.

Il numero dei soci aggregati non potrà mai essere superiore a quello dei soci effettivi o comunque tale da snaturare le caratteristiche dell'Associazione.

Ammissione dei soci.

Possono in qualunque tempo essere ammessi nuovi soci siano essi effettivi o aggregati. La domanda di ammissione dev'essere rivolta al Consiglio Direttivo il quale ha la facoltà di accettarla o respingerla dandone comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mano o a mezzo invio di posta elettronica certificata.

Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo l'interessato ha facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di ricusazione dell'iscrizione.

La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva.

Articolo 5

Diritti dei soci

Tutti i Soci (effettivi ed aggregati) avranno diritto di fruire delle prestazioni e dei servizi che l'Associazione riserverà loro e potranno partecipare ai lavori dell'Assemblea in seno alla quale però, avranno diritto di esprimere il loro pensiero e di voto solo i soci effettivi.

Ciascun socio avrà diritto ad un voto. Gli Enti e le società associate che siano titolari o che gestiscano più farmacie avranno diritto di esprimere un unico voto, ma avranno diritto ad un voto ulteriore ogni cinque farmacie di cui siano titolari o gestori, fino al limite massimo di dieci voti.

Restano comunque escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale da parte dell'Associazione.

Articolo 6

Obblighi dei soci - sanzioni per la contravvenzione

L'iscrizione all'Associazione comporta l'obbligo, da parte del Socio, di osservare il presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali.

I Soci si impegnano a fornire all'Associazione i dati e le informazioni di carattere non riservato, che ad essi siano

richieste nel loro interesse e nell'ambito dei compiti della stessa Associazione.

I soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione la tassa d'iscrizione una tantum, i contributi associativi ed il corrispettivo per i servizi fruiti.

In caso di contravvenzione da parte del Socio agli obblighi che gli competono costui potrà essere assoggettato alle seguenti sanzioni deliberate dal Consiglio Direttivo in ragione della gravità del fatto;

in ordine crescente le sanzioni sono:

- a. ammonizione verbale;
- b. censura scritta;
- c. sospensione per un massimo di mesi sei dalla qualità di Socio con conseguente pari sospensione di tutti i servizi forniti dall'Associazione. In caso di mancato versamento delle quote associative e/o contributive, la sospensione ha termine solo con l'avvenuta regolarizzazione dei versamenti. Qualora la morosità si protragga oltre il termine di dodici mesi, il Consiglio Direttivo può pronunciare la decadenza dalla qualità di Socio;
- d. decadenza dagli incarichi associativi ricoperti;
- e. decadenza dalla qualità di Socio.

Articolo 7

Perdita della qualità di Socio

Il socio cessa di far parte dell'Associazione nei seguenti casi:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità, previa diffida del Consiglio Direttivo;
- c) per indegnità, riconosciuta dal Consiglio Direttivo;
- d) per effetto del venir meno dei requisiti che legittimano l'affiliazione all'Associazione;
- e) qualora si iscriva ad altra Associazione sindacale di titolari di farmacie private.

La quota associativa non è trasmissibile neanche a causa di morte, inoltre la stessa non è rivalutabile.

Il socio che per qualsiasi motivo dovesse cessare di far parte dell'Associazione non conserva alcun diritto di qualsiasi natura sul patrimonio e sulle attività sociali.

Le dimissioni da socio dovranno essere inviate a Farmacie unite a mezzo raccomandata a.r. o pec e dovranno pervenire entro e non oltre il 30 settembre; i Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ciascun anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e la cessazione da socio, non esonera dall'impegno al pagamento delle quote associative dell'anno in corso.

TITOLO III

PATRIMONIO

Articolo 8

Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) tassa d'iscrizione una tantum da versare all'atto dell'ammissione del socio all'Associazione, il cui importo verrà determinato dal Consiglio Direttivo, avendo cura, che l'eventuale incremento non costituisca un obbiettivo impedimento per l'adesione all'Associazione;
- b) contributi annuali le cui modalità e riscossioni, nonché misura, sono determinati dal Consiglio Direttivo; di norma l'importo è determinato dal Consiglio Direttivo entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, a valere per tutto l'anno successivo, tuttavia la misura del contributo annuo potrà essere variata nel corso dell'esercizio, in rapporto alle necessità dell'Associazione. Il socio ammesso nel secondo semestre di un anno sarà tenuto al pagamento del contributo annuale nella sola misura della metà dell'importo stabilito per l'anno intero;
- c) proventi per prestazioni di servizi vari a soci o a terzi;
- d) contributi volontari, lasciti, donazioni.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - FUNZIONAMENTO

Articolo 9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- la Giunta
- il Presidente
- il Vicepresidente Vicario
- la Sezione Rurale
- il Rappresentante dei Farmacisti Rurali
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri
- le Sezioni locali
- la Consulta territoriale.

Possono essere chiamati a ricoprire cariche nell'Associazione solo i farmacisti che siano soci effettivi o soci di società che siano socie effettive.

Articolo 10

Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci in regola con gli obblighi statutari e il versamento dei contributi.

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata possibilmente entro il mese di aprile di ogni anno per la relazione morale ed economica del Consiglio, per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente e del preventivo.

L'assemblea ordinaria è altresì convocata per l'elezione dei componenti gli organi sociali nonché per l'eventuale fissazione del loro compenso.

L'Assemblea ordinaria inoltre delibererà su quegli argomenti che il Consiglio Direttivo avrà posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio lo ritenga opportuno, o che ne venga fatta richiesta motivata da un numero di soci effettivi pari almeno al quarto, ovvero nel caso di cui all'art. 26.

In questi casi, il Presidente deve convocare la riunione entro i 20 (venti) giorni successivi al ricevimento della richiesta.

L'Assemblea straordinaria è convocata altresì per la modifica dello statuto sociale.

Articolo 11

Convocazione e svolgimento delle Assemblee

L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede sociale, o in caso di giustificato motivo anche altrove, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata ai soci tutti, o in alternativa, via telefax, via e-mail o posta elettronica certificata agli indirizzi indicati dai Soci.

La convocazione dovrà essere indirizzata ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ma tale termine, per comprovata urgenza, può essere ridotto sino a due giorni.

La convocazione urgente non è ammessa nel caso di elezione degli Organi dell'Associazione, modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione.

La convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della adunanza nonché l'ordine del giorno, essa può indicare anche la data della seconda convocazione.

Nel solo caso di assemblea elettiva il Presidente deve precisare nell'avviso di convocazione che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza, le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto, l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto e il termine entro il quale deve pervenire presso la sede dell'associazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea siano validamente svolte per videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti relativi all'ordine del giorno. Verificandosi tali requisiti l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'adunanza ed il Segretario onde si possa procedere alla stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida quando siano presenti e rappresentati la metà più uno dei soci iscritti.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci, ma potranno, in seno alla stessa, esprimere il loro pensiero ed il voto solo i soci effettivi secondo quanto stabilito all'art 5 comma 2.

Ciascun socio effettivo può rappresentare in Assemblea, giusta delega, non più di tre altri soci effettivi.

Il socio effettivo non può delegare la partecipazione all'Assemblea un socio aggregato.

I soci aggregati non potranno delegare la loro partecipazione in Assemblea.

Tutte le deliberazioni, sia in sede ordinaria che straordinaria, vengono prese a maggioranza di voti, salvo le modifiche statutarie e le decisioni sullo scioglimento dell'Associazione o in tema di individuazione delle categorie i cui affiliati possono divenire soci aggregati, che dovranno essere prese a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti.

Articolo 12

Votazioni

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento di questo, dal Vicepresidente Vicario che nomina fra i presenti il proprio segretario ed, occorrendo, due scrutatori scelti tra i presenti e disposti ad accettare l'incarico.

Le votazioni sono fatte normalmente per alzata di mano o in altro modo palese. Quando però la delicatezza degli argomenti in votazione lo richieda, o quando ne faccia espressa richiesta almeno un terzo dei soci presenti e quando comunque si procede al rinnovo degli incarichi sociali, la votazione sarà fatta a schede segrete.

Assemblea elettiva

Laddove l'Assemblea sia convocata per l'elezione di cariche sociali, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento di questo, dal Vicepresidente Vicario che nomina fra i presenti il proprio segretario ed, occorrendo, due scrutatori scelti tra i soci presenti e disposti ad accettare l'incarico.

Nell'assemblea elettiva possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali; l'assemblea rilascia la scheda di voto a chiunque sia legittimato a partecipare all'assemblea.

La scheda di voto è predisposta in modo da garantire la segretezza del voto sino all'inizio dello scrutinio e deve contenere l'indicazione dell'assemblea, gli estremi della riunione assembleare, le generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione del peso del proprio voto, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione; deve essere allegata alla scheda copia del documento di identità in corso di validità del votante.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare.

La scheda di voto deve pervenire all'associazione entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea ed il voto espresso resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea.

Il voto espresso per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione scritta con sottoscrizione autenticata nei modi di legge, portata a conoscenza dell'associazione almeno il giorno precedente l'assemblea.

La data di arrivo è attestata sulle schede dal Presidente, che le custodisce sotto sua responsabilità presso la sede dell'Associazione sino all'inizio dei lavori assembleari. Le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione - o non conformi a quanto previsto nel presente articolo ai precedenti commi 3, 4 e 5 - non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.

Sono considerati presenti in assemblea coloro che abbiano adempiuto alle formalità infra previste e abbiano fatto pervenire la scheda di voto all'associazione nel termine infra indicato.

Il conteggio delle schede di voto avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo.

Le schede di voto vanno conservate agli atti dell'Associazione.

Le votazioni per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri avranno luogo a scrutinio segreto nei due giorni consecutivi di venerdì e di sabato (per assicurare la possibilità di voto agli associati in servizio di turno) nel rispetto delle seguenti modalità.

I farmacisti che intendono divenire componenti del Consiglio Direttivo piuttosto che del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, dovranno avanzare la loro candidatura depositando nota ad hoc presso la sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima rispetto alla riunione dell'Assemblea elettiva.

I soci effettivi chiamati ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori dei Conti e/o del Collegio dei Probiviri, esprimeranno il loro voto indicando su di un'apposita scheda un numero massimo di nominativi di candidati corrispondente al numero dei componenti il consesso da eleggere.

Risulteranno eletti i candidati che abbiano assommato il maggior numero di voti.

Articolo 13

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo d'indirizzo dell'Associazione.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a. le scelte strategiche e politico-sindacali;
- b. l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probi-viri fissandone l'eventuale compenso;
- c. l'approvazione del rendiconto consuntivo e del preventi-vo;
- d. le modifiche statutarie e la decisione sullo scioglimen-to dell'Associazione nonché l'individuazione delle catego-rie di esercenti professioni sanitarie i cui affiliati possono diventare soci aggregati.

Articolo 14

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero minimo di 9 (nove) membri e potrà contare sino ad un numero massimo di 15 (quindici) membri, in base al numero dei soci effettivi; comunque uno dei membri del Consiglio sarà il responsabile della Sezione Rurale come designato a norma del successivo art. 21.

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo sarà:

- di 9 (nove) membri sino a 250 (duecentocinquanta) soci ef-fettivi,
- di 13 (tredici) membri da 251 (duecentocinquantuno) soci effettivi a 500 (cinquecento),
- di 15 (quindici) membri da 501 (cinquecentouno) soci effet-tivi in su.

I consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e possono es-sere rieletti. Qualora nel corso di un esercizio uno o più consiglieri si dimettano o vengano a mancare per morte e/o impedimento permanente e non si ritenga di convocare entro congruo termine l'Assemblea per la nuova designazione, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituire i mancanti sce-gliendo in ordine i nominativi dei soci non risultati eletti durante l'Assemblea elettiva.

Articolo 15

Adunanza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si raduna ogni volta sia ritenuto utile o neces-sario in base a motivata richiesta anche di un terzo dei con-siglieri e, comunque, di norma, ogni mese.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente Vicario.

Le adunanze sono valide se sono presenti almeno la maggioran-za dei consiglieri eletti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, di norma a voto palese, salva richiesta anche di un solo membro ed in questo caso con votazione se-greta.

Il Presidente convoca il Consiglio con lettera, fax o a mez-zo posta elettronica almeno cinque giorni prima della giorna-ta della riunione, o, in caso di urgenza, con trasmissione fax o posta elettronica almeno due giorni prima.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di-

rettivo siano validamente svolte per video conferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti relativi all'ordine del giorno. Verificandosi tali requisiti il consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'adunanza ed il segretario onde si possa procedere alla stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

I membri del Consiglio che, per tre volte consecutive, non intervengano alla riunione senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Il Presidente del Consiglio Direttivo potrà invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non sono componenti dello stesso ma che possono essere d'aiuto ai lavori dell'organismo.

Articolo 16 **Compiti di Consiglio**

Il Consiglio è l'organo esecutivo dell'Associazione, ha il compito di:

- attuare gli scopi sociali secondo le direttive e gli indirizzi dell'Assemblea;
- indicare le questioni da sottoporre all'esame dell'assemblea;
- nominare il Presidente, Segretario e Tesoriere;
- deliberare sull'ammissione o espulsione dei soci;
- determinare la tassa d'iscrizione *una tantum*, i contributi annuali e le modalità di riscossione;
- determinare gli eventuali contributi straordinari salva ratifica dell'Assemblea;
- procedere ad accordi con altre associazioni su delega o salva ratifica dell'Assemblea;
- proporre il conto economico preventivo e il bilancio consuntivo per l'approvazione in Assemblea;
- deliberare le operazioni di gestione urgenti che esulano dal conto economico preventivo salva ratifica dell'Assemblea;
- ratificare le eventuali iniziative di Giunta;
- organizzare e gestire servizi e opportunità da offrire ai soci;
- deliberare e conseguentemente intervenire su tutte le questioni d'interesse dell'Associazione, che non siano strettamente di competenza dell'Assemblea;
- deliberare in merito alle sanzioni da comminare ai soci non ottemperanti;
- istituire le sedi locali;
- deliberare i rimborsi spese.

Articolo 17 **Cariche in seno al Consiglio**

Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, il Segreta-

rio ed il Tesoriere, il Presidente poi nomina sempre tra i membri del Consiglio, il Vicepresidente Vicario.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo tutte le volte che lo ritenga necessario e ne presiede le riunioni.

Al Segretario è affidata la custodia degli archivi dei registri dei soci e delle deliberazioni e sovrintende al personale e buon andamento dell'ufficio.

Al Tesoriere è affidata la custodia dei registri degli atti contabili, nonché l'amministrazione dei beni dell'Associazione e la predisposizione dei bilanci da presentare in Consiglio.

Articolo 18

Presidente

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere nominato solo per un ulteriore mandato consecutivo. Potrà, in via straordinaria, essere nominato per un solo eventuale ulteriore terzo mandato, ma la nomina sarà valida solo se ratificata dall'Assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio; convoca, presiede e dirige i lavori del Consiglio Direttivo, della Giunta e dell'Assemblea; nomina il Vicepresidente Vicario.

In caso di dimissioni o di permanente impossibilità del Presidente di ricoprire la carica, viene sostituito, pro tempore, dal Vicepresidente Vicario, sin tanto che il Consiglio al suo interno non scelga un altro Presidente.

Articolo 19

Il Vicepresidente Vicario

Il Vicepresidente Vicario viene nominato dal Presidente e scelto tra i componenti il Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente alla bisogna e potrà svolgere mansioni delegate da questo.

Nella realizzazione del programma di attività, collabora con il Presidente nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione.

Articolo 20

La Giunta

La Giunta è composta:

- dal Presidente,
- dal Vicepresidente Vicario,
- dal Tesoriere,
- dal Segretario,
- dal Rappresentante dei farmacisti Rurali.

La Giunta svolgerà mansioni delegate dal Consiglio e potrà essere di stimolo, con i suoi suggerimenti, per il Consiglio Direttivo e per l'Assemblea.

La Giunta potrà, sussistendone l'urgenza, intraprendere iniziative anche in assenza di delega del Consiglio Direttivo salvo pronta ratifica di questo.

La Giunta si riunirà ogni qualvolta sia necessario su convocazione a mezzo di telefax e/o e-mail dal Presidente e, ove necessario, delibererà a maggioranza semplice dei componenti.

Articolo 21

Sezione Rurale

I soci effettivi titolari delle farmacie dichiarate rurali ai sensi della legge 8 marzo 1968 n. 221, sono raggruppati nella Sezione Rurale che è parte integrante e inscindibile dell'Associazione e che deve munirsi di apposito regolamento. Essi eleggono un loro rappresentante che sarà membro di diritto del Consiglio Direttivo e della Giunta.

Per le votazioni si osservano le disposizioni di cui al precedente art. 12.

Articolo 22

Rappresentante dei Farmacisti Rurali

Il Rappresentante dei Farmacisti Rurali viene eletto dalla Sezione Rurale e rappresenta gli interessi dei farmacisti rurali in seno al Consiglio Direttivo e alla Giunta, dei quali organi è membro di diritto.

Articolo 23

Collegio Dei Revisori Dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti, cariche cui sono rispettivamente nominati i membri che hanno conseguito più voti o, in caso di parità di voti, che hanno maggiore età.

I Revisori del Conto sono eletti dall'Assemblea, durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio ha il compito di eseguire i necessari controlli sull'amministrazione e sui fondi sociali, esaminando le scritture contabili e di redigere appositi regolari verbali.

Il Collegio può riferire all'Assemblea ordinaria sullo stato finanziario dell'Associazione in ogni occasione della presentazione del bilancio d'esercizio e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

In casi di particolare gravità e quando lo si avvisi necessario può chiedere la convocazione dell'Assemblea.

La carica di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Articolo 24

Collegio Dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri presiede alla sorveglianza morale dell'Associazione ed interviene in tutti quei casi in cui il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

Esso delibera in via definitiva sugli appelli dei soci titolari di farmacia cui il consiglio abbia respinto la domanda d'iscrizione all'Associazione e sugli appelli in seguito al-

le sanzioni decise dal Consiglio a carico degli associati. Esso è composto da tre membri nominati dall'Assemblea che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Svolge le funzioni di Presidente il membro eletto con il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, il più anziano d'età. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Articolo 25

Sezioni locali

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sezioni locali con compiti consultivi ed esecutivi delegati dal Consiglio stesso.

Faranno parte delle sezioni locali i soci effettivi la cui farmacia abbia sede nell'ambito individuato dal Consiglio Direttivo, che potrà corrispondere al territorio di uno o più comuni limitrofi, al territorio di competenza di una Azienda sanitaria, di una Provincia o di un'intera Regione.

L'istituzione della Sezione Locale sarà dovuta tutte le volte in cui ciò sia richiesto da un numero di soci superiore a cinque che operino nell'ambito territoriale di uno o più comuni limitrofi, di una Azienda sanitaria, di una Provincia o di una Regione.

Gli appartenenti alla Sezione Locale indicano tra loro un associato che sarà poi nominato dal Consiglio Direttivo Responsabile della sezione locale.

Al Responsabile della sezione locale che non sia anche membro del Consiglio Direttivo, dovrà essere dato avviso della sua convocazione ed egli potrà richiedere di parteciparvi, con funzione consultiva, tutte le volte in cui all'ordine del giorno siano poste questioni di rilevanza specifica per l'area territoriale di propria appartenenza.

Il Presidente, anche in assenza della richiesta di cui al comma precedente, potrà invitare il Responsabile della sezione locale che non sia membro del Consiglio Direttivo a partecipare alle sue adunanze, con funzioni consultive, quando ritenuto opportuno.

Qualora il Consiglio Direttivo, sulle questioni di rilevanza locale, assuma decisioni in contrasto con il parere espresso dal Responsabile della sezione locale, o con il voto contrario del membro del Consiglio che sia anche responsabile della sezione locale coinvolta, dovrà essere compulsata la Consulta Territoriale, con richiesta indirizzata al suo coordinatore a cura del Responsabile Locale o del Presidente, per gli scopi di cui all'art. 26.

Il responsabile locale durerà in carica 4 anni e sarà rieleggibile.

All'Assemblea, su impulso del Consiglio o del responsabile della sezione locale, è riservata la decisione di assegnare alle sezioni locali - nell'ambito territoriale di competenza

di ciascuna d'esse - una sede, degli uffici, del personale di segreteria.

Articolo 26

Consulta Territoriale

La Consulta Territoriale è composta dai responsabili delle sezioni locali ed è l'organo di coordinamento delle politiche locali dell'Associazione.

Ha funzione propositiva e consultiva con riferimento a tutte le materie di interesse locale diretto o indiretto.

La Consulta territoriale, quando le viene proposta una questione ai sensi dell'art. 25 u.c., può invitare il Consiglio Direttivo a riesaminare la propria decisione formulando un proprio parere. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo lo disattenda, la Consulta territoriale può richiedere il riesame della decisione da parte dell'Assemblea, che dovrà essere convocata dal Presidente senza ritardo.

La consulta Territoriale elegge nel proprio ambito un coordinatore, il cui mandato avrà durata quadriennale, il quale avrà il compito di convocarla, di norma una volta al mese, con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio Direttivo.

La Consulta Territoriale dovrà essere convocata senza ritardo, secondo l'urgenza della questione sottoposta, tutte le volte in cui il Responsabile di una sezione locale o il Presidente ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 25 u.c.

Articolo 27

Verbali e Rimborsi

Le deliberazioni dell'Assemblea e degli altri organi dell'Associazione saranno verbalizzati in appositi libri.

I verbali saranno firmati dai rispettivi presidenti e segretari.

Le cariche sono gratuite salva diversa deliberazione dell'Assemblea e comunque la corresponsione dei rimborsi spese che saranno autorizzati dal Consiglio Direttivo anche in base a criteri forfettari.

Articolo 28

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea convocata con apposito ordine del giorno in un'unica convocazione con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci effettivi.

L'Assemblea disporrà le modalità per la liquidazione nominando il liquidatore o i liquidatori e determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F.TO GARIBOLDI MUSCHIETTI FRANCO

F.TO PAOLO VALVO NOTAIO (L.S.)